



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI

## COMUNICATO

### **Indicazioni integrative riguardanti l'adeguamento al regolamento (UE) n. 752/2014 delle etichette di prodotti fitosanitari per l'impiego sulle colture “baby leaf”.**

A fronte delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 752/2014, le etichette dei prodotti fitosanitari da impiegare sulle colture “baby leaf” devono essere adeguate alle nuove prescrizioni.

Il regolamento (UE) 752/2014 ha infatti indicato esplicitamente le colture baby leaf nella colonna del prodotto principale del gruppo o del sottogruppo cui si applicano i LMR, e esplicitato nell'allegato I parte B i singoli prodotti: nel Regolamento (UE) 212/2013, le baby leaf erano invece riportate nella colonna degli esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR.

In considerazione della complessità delle nuove indicazioni, è stata elaborata una tabella esplicativa riportata in calce, in cui si evidenziano le modifiche introdotte dal citato regolamento.

All'occorrenza le ditte interessate dovranno presentare la domanda di adeguamento dell'etichetta, o una rinuncia all'impiego sulle colture “baby leaf”, indirizzata all'Ufficio VII della scrivente Direzione Generale.

Per semplificare si riporta la seguente casistica:

- 1. L'azienda rinuncia all'applicazione del prodotto fitosanitario sulle colture “baby leaf” in quanto l'impiego non è sostenuto:** occorre procedere con il DPR 55/2012, art. 7 – lettera d) che contempla la variazione formale dell'etichetta, infatti tale articolo recita: *“eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali”*.
- 2. L'etichetta di un prodotto fitosanitario riporta genericamente il gruppo “Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee”,** così come definito nei precedenti Regolamenti (n. 212/2013, n. 600/2010 e n. 178/2006), senza ulteriori

e specifiche indicazioni, per cui tale prodotto potrà essere utilizzato su colture baby leaf che non sono riportate anche come coltura “adulta” (raccolta al normale stadio fenologico della coltura oltre l’ottava foglia) appartenenti a gruppi diversi da quello delle lattughe e altre insalate” (es. bietolina o spinacino): in tal caso, le Imprese devono dare evidenza alla scrivente Direzione Generale di aver condotto studi di efficacia e fitotossicità che dimostrino l’utilizzabilità del prodotto fitosanitario sulle colture baby leaf. Infatti, detta applicazione, sebbene non comporti in etichetta l’aggiunta di tale impiego, potrebbe comportare la modifica degli intervalli di sicurezza.

3. **L’etichetta di un prodotto fitosanitario riporta l’autorizzazione su spinacio oppure su bietola da foglia e da costa e non sul gruppo “Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee”:** il prodotto fitosanitario può essere utilizzato su spinacino o bietolino, senza modifica di etichetta, purché il LMR del gruppo baby leaf, a cui appartengono le suddette colture, sia maggiore o uguale, di quello della coltura allo stadio adulto.
4. **L’etichetta di un prodotto fitosanitario riporta l’autorizzazione solo su una coltura del gruppo “Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee”, per esempio le lattughe:** il prodotto fitosanitario può essere utilizzato sulle corrispondenti lattughe allo stadio di otto foglie, senza modifica di etichetta, purché sia rispettato l’LMR del gruppo delle baby leaf.

Qualora il LMR della coltura baby leaf fosse minore rispetto alla coltura allo stadio adulto, per tutti i citati casi 2, 3 e 4, per sostenere detto impiego, devono essere fornite GAP e un riassunto di dati residui a supporto dell’LMR inferiore.

In mancanza di tali dati, occorre apportare una variazione all’etichetta evidenziando l’impiego non sostenuto, come escluso dal gruppo.

Pertanto, l’estensione dell’uso dei prodotti fitosanitari sulle colture baby leaf, segue le modalità previste per l’adeguamento residui.

Infine, si segnala che nei casi 2, 3, 4, per i quali risulta non necessaria alcuna modifica di etichetta, le Imprese sono comunque tenute a realizzare adeguate campagne di comunicazione, nei confronti dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, per fornire specifiche informazioni sull’applicabilità dei prodotti fitosanitari sulle colture baby leaf.

Roma, 25 giugno 2015

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe RUOCCO

TABELLA ESPLICATIVA

Regolamenti	N° di codice	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti ai quali si applica lo stesso LMR
<b>REGOLAMENTO (CE) N. 178/2006</b>	0251080	Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp.	<i>Brassica</i> spp.	<i>Brassica rapa</i> var. <i>nipponica</i> (mizuna)
<b>REGOLAMENTO UE N. 600/2010</b>	0251080	Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp. comprese le cime di rapa	<i>Brassica</i> spp.	Mizuna, foglie di pisello e rapanello e <b><u>altri prodotti baby leaf di brassica</u></b> (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera)
<b>REGOLAMENTO (UE) N. 212/2013</b>	0251080	Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee	Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp., comprese le cime di rapa	<i>Brassica</i> spp.	Mizuna, foglie di pisello e ravanella e <b><u>altre colture di baby leaf, comprese quelle del genere brassica a (compresi prodotti baby leaf raccolti fino allo stadio fogliare 8)</u></b> , foglie di cavolo rapa ( 5 )
<b>REGOLAMENTO (UE) N. 752/2014</b>	0251080	Lattughe e insalate	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		<b><u>Giovani foglie e piccioli di qualsiasi prodotto (comprese le brassicacee) raccolto fino allo stadio di ottava foglia vera</u></b>